Pubblicato il 03/06/2023

**N. 00183/2023 REG.PROV.COLL.**

**N. 00164/2019 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 164 del 2019, proposto dal sig. -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv.ssa Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Ruta in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II, 23;

***contro***

la Regione Molise, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

***nei confronti***

dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli presso il Comune di Termoli quale ente capofila, non costituito in giudizio;
del Comune di Termoli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall’avv.ssa Ilenia Corbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Termoli, via Sannitica, 5;

***per l'annullamento***

- della nota della Regione Molise del-OMISSIS-recante: i) il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento che non ha ammesso la domanda del ricorrente al contributo per l'assistenza a persone con disabilità grave prive del necessario supporto familiare (cd. “dopo di noi”); ii) il rigetto della sua istanza di accesso agli atti relativi alle pratiche ammesse;

- di tutti gli atti alla stessa presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, quali: i) la nota della Regione Molise n. -OMISSIS-; ii) la determinazione della Regione Molise n. -OMISSIS-; iii) il verbale della Commissione regionale per la valutazione delle domande da ammettere al contributo della riunione del -OMISSIS-; iv) la determinazione della Regione n. -OMISSIS-, concernente la costituzione della citata Commissione;

nonché per la consequenziale ammissione del ricorrente al contributo per l'assistenza a persone con disabilità grave prive del necessario supporto familiare (c.d. “dopo di noi”);

e infine, in via subordinata

per l'annullamento del diniego di accesso agli atti concernente le domande ammesse al contributo, diniego espresso con la nota del -OMISSIS-

e per la consequenziale condanna dell'Amministrazione al rilascio dei suddetti atti.

Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie della Regione Molise e del Comune di Termoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Col ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS--OMISSIS- ha impugnato gli atti con cui la Regione non ha ammesso il progetto, presentato in suo favore dalla Cooperativa Sociale C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari Onlus (di seguito “Cooperativa Sociale” o “CSS”), al contributo per l’assistenza a persone con disabilità grave prive del necessario supporto familiare (c.d. “dopo di noi”).

La distribuzione di tale contributo era stata approvata con D.G.R. n. 312/2018, in una con l’avviso pubblico recante la procedura per l’ammissione allo stesso.

2 – Il ricorrente con il proprio gravame ha esposto, in particolare: i) di essere invalido al 100% e bisognoso di assistenza 24 ore su 24; ii) di aver preso parte alla citata procedura, allegando un progetto di inclusione a cura della Coop. CSS e chiedendo un finanziamento di euro 60.000,00; ii) che l’istanza presentata otteneva il parere positivo dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) distrettuale di Termoli; iii) che, tuttavia, la Commissione regionale per la valutazione delle domande e degli elaborati progettuali, cui gli incartamenti erano stati trasmessi per la fase procedurale successiva, nella riunione del -OMISSIS- rigettava l’istanza, non avendola ritenuta conforme alle finalità previste dalla l. n. 112/2016 e dall’avviso pubblico, “*in* *quanto la condizione esistenziale della persona con disabilità non è tra quelle indicate nella* *richiamata normativa, il sig. -OMISSIS- vive unitamente alla sorella e ospita periodicamente l’anziana* *madre, in un’abitazione di sua proprietà, ed intende permanere in tale situazione*”; iv) che a tanto seguiva la comunicazione della determinazione regionale n. -OMISSIS- di approvazione del citato verbale; v) che avverso tale determinazione era stata presentata un’istanza di annullamento in autotutela, anch’essa però rigettata dalla Regione con atto confermativo.

3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi: i) violazione ed errata applicazione degli art. 10-*bis*della l.n. 241/1990; violazione del giusto procedimento e di tutti i diritti partecipativi dell’istante; violazione ed errata applicazione dell’art. 6 della l.n. 241/1990: omesso esperimento del soccorso istruttorio; violazione ed errata applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione; violazione della normativa sovranazionale e interna a tutela delle persone disabili, nonché della normativa primaria e secondaria sul c.d. dopo di noi; violazione degli artt. 1, 2, 3 e 13 dell’Avviso Pubblico, in relazione all’acclarata insussistenza dei presupposti e al loro travisamento; ii) violazione ed errata applicazione dell’art. 77, comma 4, e dell’art. 84, comma 4, del d. lgs n. 50/2016; violazione dell’art. 6 *bis*della l.n. 241/1990; violazione dei princìpi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione; illegittimità derivata; iii) violazione ed errata applicazione dell’art. 1 della l.n. 241/1990 e dei princìpi di trasparenza dell’attività amministrativa; violazione ed errata applicazione degli artt. 22 e ss. della l. 241/1990; eccesso di potere.

4 - La Regione Molise e il Comune di Termoli si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso, concludendo, con articolata memoria, per la sua infondatezza.

5 - Questo T.A.R. con ordinanza n. -OMISSIS-ha rigettato l’istanza cautelare corredante il ricorso per difetto del relativo *fumus boni juris*.

6 – In vista dell’udienza pubblica le parti hanno ribadito e sviluppato le rispettive tesi.

7 – All’udienza del 24 maggio 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.

8 – Il ricorso va respinto in quanto è infondato.

9 – Con la prima doglianza la parte ricorrente ha lamentato innanzitutto: i) la violazione dei diritti partecipativi dell’istante, posto che il provvedimento di mancata ammissione al finanziamento non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza *ex* art. 10-*bis* della l.n. 241/1990; ii) la mancata attivazione da parte dell’Amministrazione del soccorso istruttorio *ex* art. 6 della l.n. 241/1990.

La censura non coglie nel segno.

9.1 - Quanto alla lamentata violazione delle garanzie partecipative, il Collegio è dell’avviso che nella fattispecie in scrutinio trovi applicazione l’ultimo periodo dell’art. 10-*bis* della l.n. 241/1990, lì dove esclude le “*procedure concorsuali*” dall’ambito dei procedimenti per i quali è previsto l’invio la comunicazione del preavviso di rigetto.

Della norma appena detta non può essere data un’interpretazione restrittiva, che porti a riferire l’esclusione dall’applicazione dell’art. 10-*bis* della l.n. 241/1990 ai soli concorsi per l’accesso all’impiego. In tal caso, infatti, dato che il preavviso di rigetto trova applicazione ai soli procedimenti a istanza di parte, e che i concorsi per l’impiego non sono *stricto iure* riconducibili a detta categoria, si arriverebbe al paradosso di ritenere la disposizione derogatoria di cui si tratta priva di un effettivo ambito applicativo, e quindi priva di senso.

Piuttosto, dell’espressione “*procedure concorsuali*” deve essere fornita un’interpretazione estensiva, peraltro pienamente compatibile con il significato delle parole del testo legislativo, tale da portare a ricondurre a tale novero tutte le procedure, come anche quella in discorso, caratterizzate da una pluralità di istanze e da un loro concorso *lato sensu* competitivo ai fini del conseguimento della utilità perseguita (cfr. in tal senso T.A.R. Sicilia, Palermo, III, n. 141/2013; id., n. 1957/2007; Cons. St., n. 2518/2008).

Il Collegio non può che estendere, quindi, alla fattispecie all’esame quanto recentemente statuito in giurisprudenza in relazione ad una fattispecie omologa: “*va evidenziato come il preavviso di rigetto, tuttavia, non trovi applicazione nelle procedure concorsuali (art. 10-bis, co. 1, quinto periodo, l.n. 241/1990), nelle quali rientrano tutti quei procedimenti amministrativi in cui l’Amministrazione spende un potere autoritativo di stampo pubblicistico al fine di comparare e, successivamente, selezionare dei candidati, delle offerte ovvero dei progetti, come nel caso di specie, al fine di assegnare ai soggetti interessati una utilità che esiste nel mondo giuridico e fattuale in quantità limitate e, in quanto tali, insufficienti per soddisfare le desiderate di tutti i consociati*” (cfr. T.A.R. Lazio, III-*bis*, n. 8383/2023).

Dalla natura concorsuale della procedura oggetto dell’odierna controversia, con cui l’Amministrazione ha individuato i soggetti beneficiari dei finanziamenti nell’ambito della disciplina del c.d. dopo di noi, discende pertanto l’infondatezza della censura.

9.2 – Le stesse conclusioni di infondatezza valgono per l’asserita violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio.

Difatti, posto che tale obbligo trova applicazione alle procedure concorsuali limitatamente alle mere irregolarità formali immediatamente riconoscibili, è innegabile che la sua invocabilità debba essere esclusa nelle fattispecie, come quella all’esame, in cui l’Amministrazione riscontri, sulla base della documentazione presentata dal concorrente, la carenza sostanziale del requisito per l’accesso al finanziamento.

In questi casi, diversamente opinando, si finirebbe invero per determinare una violazione dei principi di autoresponsabilità e *par condicio* dei concorrenti, oltre che delle esigenze di efficacia e di speditezza che devono connotare le procedure concorsuali (cfr. *ex multis* T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 7786/2023; id., I-*quater*, n. 7781/2023; id., III-quater, n. 8430/2023; T.A.R. Calabria, Catanzaro, II, n. 1600/2020).

Deve poi aggiungersi, per completezza, che, in ogni caso, le norme sulla partecipazione del privato al procedimento amministrativo, come quella relativa al soccorso istruttorio, non vanno applicate meccanicamente e formalisticamente, non potendosi quindi ignorare la circostanza che nel caso specifico risulti che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. T.A.R. Campania n. 1183/2019). E questo è proprio quanto si è verificato nella fattispecie, in cui: i) l’Amministrazione ha documentalmente dimostrato che il progetto presentato in favore del ricorrente era privo dei requisiti per l’ammissione al finanziamento; ii) il ricorrente (anche in questo giudizio, come si vedrà) non ha allegato alcun elemento concreto idoneo ad infirmare la correttezza delle determinazioni censurate, atteso che si è limitato ad opporre a queste ultime, in pratica, unicamente la propria diversa e opinabile interpretazione della legge sul c.d. dopo di noi.

9.3 – Sempre nel primo mezzo, il ricorrente ha censurato anche la carenza e inadeguatezza della motivazione e dell’istruttoria degli atti impugnati: l’Amministrazione, in tesi, avrebbe omesso di considerare adeguatamente che il progetto presentato in favore del ricorrente era volto proprio all’emancipazione del beneficiario e alla mitigazione della sua condizione di disabilità, escludendone quindi illogicamente l’ammissione al finanziamento.

Sul punto - come già statuito da questo Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS-, in relazione all’impugnazione dei medesimi atti proposta dalla Cooperativa CSS, che aveva redatto il progetto in favore dell’odierno ricorrente - il Collegio, per vagliare la doglianza, deve muovere dalla finalità prevista dalla citata l.n. 112/2016 (legge sul c.d. “dopo di noi”), cui sono saldamente ancorati sia gli atti approvativi del contributo in discorso sia l’avviso pubblico per l’ammissione ad esso.

Particolare rilievo assume, da questa angolazione, l’art. 1, comma 2, della citata legge, a mente del quale “*la presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori..*”.

Tale previsione va letta congiuntamente all’art. 3, commi 2, 3 e 4 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2016, recante, in chiave attuativa della medesima l.n. 112/2016, i requisiti per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Questa ulteriore normativa è chiara nel riservare gli interventi previsti a carico del citato Fondo alle persone con disabilità grave in vista del venir meno del sostegno genitoriale o già prive del sostegno familiare, prevedendo per loro dei percorsi programmati di accompagnamento e sostegno.

A tale stregua, vanno pertanto ritenuti compatibili con la surrichiamata finalità legislativa i soli interventi, e le sole provvidenze, che siano diretti a consentire al disabile di affrancarsi da una condizione di vita condotta già in atto -per l’attuale mancanza dei genitori- all’interno di istituzioni, o siano analogamente intesi a promuoverne l’uscita/emancipazione dal nucleo familiare di origine, in vista del futuro venir meno del sostegno familiare.

In questo senso devono pertanto essere intese:

- la formulazione dell’*incipit* dell’art. 1 dell’avviso pubblico, rubricato “*obiettivi specifici e finalità*”, a mente del quale: i) i princìpi fissati dalla l. n. 112/2016 e dal d.m. 23 novembre 2016 presiedono all’intera procedura di ammissione al contributo regionale; ii) detta procedura “*incentiva e promuove la realizzazione di progetti di vita per l’autonomia e la maggiore qualità della vita delle persone con disabilità senza supporto familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare*”;

- la formulazione dell’art. 2, comma 2, dello stesso avviso pubblico, secondo cui “*i beneficiari, a prescindere dal livello di autosufficienza, devono presentare accertate potenzialità di autonomia e manifestare in maniera autonoma diretta e non sostituibile dalla espressione di altri componenti del nucleo familiare, la volontà di realizzare un personale progetto di vita indipendente orientato al percorso dell’abitare in autonomia e di emancipazione dal nucleo familiare di origine*”.

9.3.1 - Nella prospettiva della citata legge e dell’avviso pubblico, quindi, la condizione di partenza cui si intende por mano, con gli interventi e le provvidenze in discorso, è incentrata sulla mancanza (o inidoneità al sostegno del disabile) di entrambi i genitori, condizione la quale rappresenta l’elemento che determina, in atto o in potenza, lo specifico bisogno di tutela del disabile.

A tale stregua, può essere quindi apprezzata la legittimità della determinazione impugnata nella parte in cui richiamante *per relationem* il verbale della Commissione preposta alla valutazione dei progetti relativo alla seduta del -OMISSIS-.

Con tale verbale, infatti, la Commissione ha disatteso la richiesta di finanziamento della CSS, rilevando “*l’inammissibilità dell'istanza che non risulta conforme alle finalità previste dalla legge 112/2016 e dall'Avviso Pubblico….né da altro Avviso della Regione Molise in tema di dopo di noi (determinazione del direttore generale per la salute del 27.07.2017, n. 329) in quanto la condizione esistenziale della persona con disabilità non è tra quelle indicate nella richiamata normativa. Il sig. -OMISSIS- vive unitamente alla sorella ed ospita periodicamente l'anziana madre, in una abitazione di sua proprietà, ed intende permanere in tale situazione …*”.

La Commissione, pertanto, rifacendosi alla *ratio* della legge sul “dopo di noi”, ha motivatamente concluso che il progetto di assistenza presentato dalla ricorrente non risultava in linea con le finalità proprie dell’avviso pubblico.

Dalla documentazione agli atti, esaminata dalla Commissione, è invero risultato che il beneficiario del progetto: i) viveva autonomamente già dal 1985, allorché, avvalendosi di un mutuo ipotecario, aveva comprato una casa con l’obiettivo di dimorarvi, sin da allora emancipandosi dalla famiglia di origine; ii) viveva e intendeva continuare a vivere con la sorella, con la quale condivideva l’abitazione di sua proprietà; ii) aveva ivi ospitato periodicamente l’anziana madre fino alla data del 6 marzo 2019, quando la signora era deceduta; iii) si avvaleva da circa 33 anni dell’assistenza prestata da un assistente personale, nella documentazione allegata all’istanza definito come “*caregiver*familiare”, preposto alla gestione domestica, amministrativa, di igiene degli ambienti, di sorveglianza notturna e dell’igiene personale.

Nella posizione dell’interessato non poteva dirsi perciò sussistente quella condizione di *deficit* di autonomia, già attuale o anche solo prospettica, posta a base della citata l. n. 112/2016 e del d.m. 23 novembre 2016, in quanto il disabile si era già da tempo emancipato dal nucleo familiare di origine, creando anzi, con la propria iniziativa, i presupposti per dare ospitalità alla sorella, che viveva a carico del fratello disabile, e altresì, in via sporadica, alla madre, fino al decesso di lei.

Deve poi soggiungersi che le motivazioni espresse nel provvedimento di rigetto dell’istanza sono state ulteriormente articolate dalla Regione in sede di riscontro negativo della richiesta di riesame presentata dalla CSS, occasione in cui le richiamate risultanze istruttorie sono state esplicitate in modo ancora più compiuto.

In tale nuovo atto si legge, fra l’altro, quanto segue: “*al fine di una maggiore comprensione delle ragioni che hanno determinato il diniego si precisa che l'intervento è finalizzato a consentire alla persona disabile, che ne esprima la volontà, di vivere affrancandosi dal nucleo familiare di origine, condizione esistenziale diversa da quella del sig. -OMISSIS- che vive ed intende continuare a vivere unitamente alla sorella. Se necessita di un ulteriore sostegno poiché quello assicurato dalla sorella convivente deve essere alleviato per consentirle di intraprendere un'attività lavorativa potrà continuare ad avvalersi del proprio assistente "familiare" che lavora presso di lui da circa 33 anni, come dichiarato nel progetto in parola. Ulteriori sostegni, qualora ritenuti necessari, potranno essere individuati con il contributo del servizio sociale dell'ATS di Termoli ed essere garantiti anche con la collaborazione dei familiari obbligati per legge (art. 433 del codice civile)*”.

In definitiva, il riesame degli atti impugnati e degli elementi sottoposti all’esame della Commissione ha consentito di mettere in luce che il beneficiario del progetto: i) conduceva già un’esistenza autonoma, e partecipava attivamente, fruendo dei necessari supporti, alla vita sociale e culturale; ii) si era reso disponibile anche ad offrire sostegno ai propri congiunti.

Alla luce di tutto ciò, emerge allora con sufficiente chiarezza la non riconducibilità della richiesta in discussione alle specifiche finalità della legge sul “dopo di noi”, recepite dall’avviso pubblico in questione, dal momento che il beneficiario aveva già in precedenza creato in modo durevole tutti i presupposti per emanciparsi dal *deficit* di autonomia connesso alla mancanza dei familiari, tanto da diventare egli stesso un punto di riferimento per questi ultimi.

Da qui la piena legittimità e coerenza dell’istruttoria, della motivazione e delle conclusioni del provvedimento impugnato.

Né questo può essere utilmente criticato muovendo dalla particolare concezione di “emancipazione” evocata dalla ricorrente nella propria richiesta di riesame, ancor prima che nel presente giudizio. Nel quadro di tale concezione l’emancipazione, potendo essere funzionalizzata anche, in tesi, al mantenimento e accrescimento della condizione di autonomia già raggiunta dal disabile, si rivela non coincidente con la nozione e i connotati caratterizzanti dell’emancipazione fatti propri dalla legge sul “dopo di noi” e recepiti dall’avviso pubblico di cui si tratta.

A tale stregua, risulta infine infondata anche l’affermazione del ricorrente che l’Amministrazione avrebbe violato il principio di tassatività delle cause di esclusione: la motivazione del diniego di ammissione del progetto al finanziamento risulta, infatti, riconducibile alla causa di esclusione prevista dall’art. 12, terzo punto, dell’Avviso Pubblico, che fa riferimento alla non coerenza del progetto individuale agli elementi costitutivi previsti dall’art. 3 del medesimo avviso.

9.3.2 – Né può annettersi rilievo al richiamo della ricorrente, compiuto nell’istanza di riesame ma non riproposto in giudizio, alla prima istanza da essa proposta all’ATS di Termoli, nel vigore della precedente edizione dell’avviso pubblico regionale, risalente alla determinazione regionale n. -OMISSIS-.

Difatti, va evidenziato al riguardo che: i) a fronte della specifica puntualizzazione della Regione, in occasione del riscontro da essa dato alla richiesta di riesame della CSS, di non aver mai ricevuto detta precedente istanza, la ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione del contrario; ii) anche il precedente avviso pubblico del 2017, in ogni caso, come ben evidenziato dalla Commissione nel verbale del -OMISSIS-, recava una limitazione delle finalità per la concessione del finanziamento omologa rispetto a quella della procedura successiva, la quale sarebbe stata quindi comunque preclusiva dell’accoglimento anche della prima istanza.

10 – Non ha pregio neppure il secondo mezzo, con cui parte ricorrente ha contestato la legittimità della coincidenza tra i soggetti preposti alla redazione degli atti istruttori e amministrativi precedenti e susseguenti alla procedura, e i componenti della Commissione che in quella aveva operato: coincidenza che avrebbe determinato una condizione di incompatibilità tra funzioni tecniche e funzioni valutative, sancita dall’art. 77, comma 4, del d.lgs n. 50/2016 ed estensibile, in tesi, anche alla fattispecie concreta.

10.1 - Il Collegio è dell’avviso che la regola stabilita dall’art. 77, comma 4 citato, a mente della quale “*i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura*”, presidia esigenze peculiari della materia appaltistica ed estranee a tutte le altre procedure concorsuali, esigenze difatti riconducibili:

- all’anticipo della soglia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, necessaria soltanto nell’ambito di procedimenti caratterizzati dall’affidamento di commesse di valore economico di particolare consistenza;

- alla particolare complessità e tecnicità delle fasi preparatorie proprie delle procedure di affidamento degli appalti, ciascuna delle quali forma oggetto di puntuale disciplina ed è ben distinta rispetto alla successiva fase valutativa;

- al diverso ruolo della commissione in ambito appaltistico, che si connota in chiave di particolare discrezionalità tecnico-valutativa, e pertanto non si limita – come nella fattispecie all’esame – a riscontrare che i progetti presentati integrino i requisiti di legge per l’ammissione al finanziamento;

- alle conseguenti maggiori garanzie di neutralità valutativa che devono esigersi per l’attività dei commissari nelle gare d’appalto.

La disciplina recata dal surrichiamato art. 77 comma 4, prevista soltanto in materia di appalti, e non richiamata da alcuna norma al di fuori di tale ristretto ambito, non può quindi trovare applicazione alla procedura in scrutinio: in questa, infatti, non ricorrono le surrichiamate finalità ispiratrici di tale norma, finalità riconducibili, come si è detto, alle peculiarità strutturali e funzionali degli appalti, e pertanto estranee alle normali procedure volte all’attribuzione di utilità economiche, le quali sono soggette unicamente alla normativa generale stabilita dagli artt. 6-*bis* e 12 della l.n. 241/1990.

10.2 - Qualche ulteriore riflessione merita la regola generale stabilita dall’art. 6-*bis* della l.n. 241/1990, secondo il quale “*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*”.

Tale norma ricollega l’obbligo di astensione al configurarsi, anche solo potenziale, di una situazione di conflitto di interessi, conflitto che – al di fuori del settore degli appalti - va accertato applicando alle commissioni le fattispecie previste dall’art. 51 cod.proc.civ. (cfr. *ex multis* Cons. St., n. 2188/2008; id. n. 2589/2008).

Così, affinché sussista un obbligo di astensione dei commissari, deve ricorrere fra questi ultimi e uno dei concorrenti un rapporto di natura personale, economica o professionale, di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il loro giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità (cfr. *ex multis* Cons. St., III, n. 796/2020, id., VI, n. 3373/2017).

Inoltre, le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51, cod.proc.civ., e applicabili ai commissari, rivestono carattere tassativo, e, come tali, si sottraggono ad ogni possibilità di estensione analogica, in virtù dell’esigenzadi tutela della certezza dell’azione amministrativa e della stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (cfr. *ex multis* Cons. St., III, n. 1577/2014; id., VI, n. 4015/2013).

Tanto premesso, il Collegio deve osservare che il ricorrente non ha individuato, nella sua prospettazione, nessuna situazione riconducibile all’art. 51 citato, e perciò idonea a compromettere anche solo virtualmente l’imparzialità e la serenità del giudizio dei commissari.

Anche questo motivo va pertanto disatteso.

11 – Parimenti infondato, infine, risulta il terzo mezzo, con il quale la ricorrente ha lamentato l’illegittimità della nota regionale del-OMISSIS-che ha negato l’accesso ai provvedimenti di ammissione degli altri concorrenti.

Invero, la nota impugnata non si è limitata a denegare per ragioni di *privacy* l’accesso agli atti richiesti dalla ricorrente, ma ha fornito altresì dei puntuali ragguagli circa le specifiche condizioni individuali in cui versavano i soggetti ammessi al finanziamento.

Quanto così esposto permetteva al ricorrente, in particolare, di desumere la notevole diversità delle citate condizioni individuali rispetto a quella in cui egli versava, diversità che suggeriva anche con chiarezza come una conoscenza piena del contenuto dei relativi atti di ammissione al finanziamento non avrebbe potuto verosimilmente offrirgli nessuna utilità tangibile ai fini della tutela della sua sfera giuridica.

Orbene, a fronte di quanto così rappresentato nella nota del -OMISSIS-, e quindi della conclamata diversità delle condizioni dei beneficiari del finanziamento rispetto alla sua, la ricorrente si è limitata a insistere solo meccanicamente per l’accesso agli atti, senza svolgere alcuna contestazione su tale componente testuale della nota impugnata, né tanto meno offrire alcun puntuale elemento per giustificare la persistenza e consistenza del suo interesse a base della richiesta di accesso.

12 – In conclusione, alla luce di quanto complessivamente illustrato il ricorso deve essere nella sua interezza respinto in quanto è infondato.

Le spese di lite possono essere tuttavia integralmente compensate tra tutte le parti, in ragione della novità di alcune delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il sig. -OMISSIS--OMISSIS-.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore

Francesco Avino, Referendario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Massimiliano Scalise** |  | **Nicola Gaviano** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.